

Università degli Studi di Foggia – Senato Accademico – Riunione del 30.01.2026/p.2

2) CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE DIDATTICA PER LA FORMAZIONE MEDICO-SPECIALISTICA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA DEL LAVORO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

- O M I S S I S -

Il Senato Accademico,,

- VISTO il Decreto legislativo 17.08.1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni – ed in particolare il Titolo VI, art. 34 e seguenti, il quale disciplina, tra l'altro, la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;
il D.lgs. 21 dicembre 1999, n.517, concernente la "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419";
il Decreto MIUR 22.10.2004, n. 270 ("regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei");
il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, concernente il *"Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria"* che, all'art. 3, comma 3, prevede che le scuole di specializzazione operino nell'ambito di una rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;
- CONSIDERATO che il predetto D.I. n. 68/2015, all'art. 3, co. 3, dispone che, con specifico e successivo decreto, si provvede ad identificare i requisiti e gli standard per ogni tipologia di Scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale, relativi alle singole strutture di sede ed alla rete formativa necessari ai fini dell'attivazione;
che l'art. 3, c. 7, del suddetto D.I. n. 68/2015 prevede che "le Scuole di Specializzazione possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre Facoltà/Scuole di Medicina/Strutture di raccordo universitarie comunque denominate di altre Università, al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione";
che il D.I. 13.06.2017 n. 402 ha definito gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
che l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. 13.06.2017 n. 402 definisce le "strutture" oggetto di accreditamento sulla base degli standard minimi definiti dall'Osservatorio nazionale della Formazione medica specialistica, come *"strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni inserite nella Rete formativa ove si effettuano le attività e le prestazioni necessarie per la formazione specialistica"* e prevede le seguenti tipologie di Strutture

- oggetto di accreditamento: “Strutture di sede” della Scuola di specializzazione; “Strutture collegate” (strutture di supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola che concorrono al completamento della Rete formativa e sono della stessa specialità della Struttura di sede) e “Strutture complementari”, di specialità diverse dalla Struttura di sede, che possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale nonché “Strutture extra rete formativa”, sia italiane che estere;
- che il predetto D.I. n. 68/2015, all'articolo 4, prevede che il corpo docente delle scuole di specializzazione di area sanitaria è costituito da professori di ruolo di I e II fascia, da Ricercatori e da personale operante nelle Strutture appartenenti alla rete formativa della Scuola e che il corpo docente deve comprendere almeno due professori di ruolo nel settore scientifico disciplinare di riferimento;
- VISTO il D.I. 138/2023, il quale ha modificato e integrato il D.I. 68 citato, prevedendo la possibilità di considerare, nel computo del numero minimo dei professori, anche le figure di quelli in convenzione, purché svolgano un'attività superiore al 50%;
- CONSIDERATO che è volontà dell'Università di Bari prestare la propria collaborazione ai fini del raggiungimento dei requisiti disciplinari della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Foggia, ai sensi dell'art. 3, c. 7, del D.I. 68/2015, per assicurare una vantaggiosa utilizzazione del corpo docente e rafforzare la collaborazione didattica tra i due Atenei;
- che l'Università di Bari, per le vie brevi, ha manifestato la disponibilità ad una collaborazione didattica per la formazione medico-specialistica della scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Foggia, mettendo a disposizione dell'Università degli Studi di Foggia, al fine di garantire i requisiti disciplinari previsti dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017, il Prof. Piero LOVREGLIO, associato di Medicina del Lavoro (MEDS-25/B), presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM);
- che la convenzione di cui trattasi non comporta oneri finanziari per le Parti;
- VISTA la delibera del Consiglio della Facoltà di Medicina del 18 novembre 2025 (delibera n. 103/2025, prot. n. 73698-II/8 del 10.12.2025) di approvazione dell'offerta formativa complessiva delle Scuole di Specializzazione per il prossimo anno accademico e di conferma di quella in Medicina del Lavoro;
- VISTO il Decreto direttoriale n. 1279 del 23.9.2025 con cui il Ministero dell'Università ha determinato per l'a.a. 2024/2025 il contingente delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici dell'Università degli Studi di Foggia che hanno ricevuto, ai sensi dell'articolo 8 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402 e ss.mm. e su proposta dell'ONFSS: (i) la proposta finale di accreditamento e (ii) la proposta finale di non accreditamento;

- CONSIDERATO che tra queste, la Scuola di Medicina del Lavoro ha ottenuto l'accreditamento provvisorio in quanto l'indice ANVUR di cui all'allegato 4, art. 1 del D.I. 402/2017 è risultato pari a 0,6 e ha raccomandato il superamento della criticità entro e non oltre la tornata di accreditamento 2025/2026 di imminente avvio;
- VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 16.12.2025 (delibera n. 52/2026, prot. n. 2352-II/8 del 16.1.2026) con cui è stato espresso parere favorevole alla stipula della Convenzione di collaborazione didattica per la formazione medico-specialistica della scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Foggia;
- CONSIDERATO che, per effetto di tale convenzione, l'Università di Bari metterà a disposizione della Scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Foggia, al fine di garantire i requisiti disciplinari previsti dal D.I. n. 68/2015 e dal D.I. n. 402/2017, il Prof. Piero LOVREGLIO, associato di Medicina del Lavoro (MEDS-25/B), presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM),

DELIBERA

di approvare il testo della convenzione di collaborazione didattica tra l'Università di Foggia e l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", il cui testo si allega con il n. 1 al presente verbale, per la formazione medico-specialistica della scuola di specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università degli Studi di Foggia.

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo.

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di competenza:

- U.O.R.: *area programmazione strategica, affari generali, alta formazione e terza missione delle strutture di area medica - plesso di medicina.*
- C.C.: *preside facoltà medicina;*
- *direttore dip sc med e chir.*

IL SEGRETARIO
(dott. Sandro Spataro)

IL PRESIDENTE
(prof. Lorenzo Lo Muzio)

firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005